

Pubblicato il 31/03/2025

Sent. n. 1101/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1263 del 2024, proposto da
- [omissis], in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, rappresentate e difese dall'Avv. Giuseppe Rusconi ed elettivamente domiciliate presso lo studio dello stesso in Milano, Via Vincenzo Monti n. 8;

contro

- il Comune di La Valletta Brianza, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Laura Testa e domiciliato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. amm.;

nei confronti

- [omissis], non costituito in giudizio;
- Agenzia di tutela della salute - A.T.S. della Brianza, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;
- Azienda regionale per la protezione dell'ambiente - A.R.P.A. Lombardia, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- della deliberazione del Consiglio comunale di La Valletta Brianza n. [omissis], avente a oggetto "*Esame osservazioni pervenute, controdeduzioni ed approvazione definitiva atti costituenti il piano di governo del territorio, ai sensi della legge regionale n. 12 del 11/03/2005 e s.m.i.*", il cui avviso di avvenuta approvazione è stato pubblicato sul B.U.R.L. del 27 marzo 2024;
- della deliberazione del Consiglio comunale di La Valletta Brianza n. [omissis], con la quale è stata adottata Variante al Piano di governo del territorio;
- del parere motivato dell'Autorità competente per la Valutazione ambientale strategica della Variante al P.G.T. del Comune di La Valletta Brianza, unitamente ai due verbali delle riunioni intervenute;
- della determinazione n. [omissis] di affidamento dell'incarico al tecnico controinteressato per la redazione della Variante del P.G.T.;
- di ogni atto antecedente, conseguente e comunque connesso;
- e per il risarcimento danni, quantificati in € 9.938.296,41, in conseguenza dell'azzeramento del valore dei cespiti immobiliari inseriti nei bilanci aziendali determinato dalla destinazione impressa all'area attraverso l'impugnata Variante del P.G.T.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di La Valletta Brianza;

Visti tutti gli atti della causa;

Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;

Uditi, all'udienza pubblica del 23 gennaio 2025, i difensori delle parti, come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato in data 24 maggio 2024 e depositato il 4 giugno successivo, [omissis] hanno impugnato, unitamente agli atti presupposti, la deliberazione del Consiglio comunale di La Valletta Brianza (LC) n. [omissis], avente a oggetto “*Esame osservazioni pervenute, controdeduzioni ed approvazione definitiva atti costituenti il piano di governo del territorio, ai sensi della legge regionale n. 12 del 11/03/2005 e s.m.i.*”, il cui avviso di avvenuta approvazione è stato pubblicato sul B.U.R.L. del 27 marzo 2024; è stato altresì chiesto il risarcimento del danno.

[omissis] è proprietaria degli immobili ubicati in Località Cascina Francolino nel Comune di La Valletta Brianza, aventi una superficie di 28.570 mq (catasto dei terreni, sezione Rovagnate, mappali [omissis]), mentre [omissis] è proprietaria degli immobili ubicati in [omissis] del Comune di La Valletta Brianza, aventi una superficie di circa 31.700 mq (catasto dei terreni, sezione Rovagnate, mappali [omissis]). Il previgente strumento urbanistico classificava le predette aree come Ambito produttivo (zona D2), suddiviso tra Comparto A di Francolino e il Comparto B di Zerbine, in zona T.U.C. (Tessuto urbano consolidato) - Industriale artigianale di trasferimento e di recupero paesaggistico ambientale, in cui l’edificazione era ammessa solo attraverso un Piano attuativo; in loco un tempo esisteva un allevamento di maiali, poi dismesso, all’interno di vari manufatti, conservati ancora oggi nella loro struttura. Negli anni 2008-2011 le parti private avevano proposto un Programma integrato di intervento, finalizzato al recupero funzionale ed alla riqualificazione ambientale delle aree situate nella [omissis] dell’allora Comune di Rovagnate, divenuto poi La Valletta Brianza a seguito di fusione con il Comune di Perego. Tale Piano attuativo non è stato mai approvato e realizzato. Con la deliberazione consiliare n. [omissis], il Comune di La Valletta Brianza ha adottato la Variante al P.G.T., attraverso la quale ha inserito le aree di proprietà delle ricorrenti in un Ambito di rigenerazione territoriale ArT2, in cui è precluso l’insediamento di qualsiasi attività di natura produttiva, ivi compresi gli allevamenti. In sede di osservazioni, le ricorrenti hanno proposto di mantenere la complessiva superficie di 60.270 mq circa classificata in Ambito produttivo industriale e, tra l’altro, di prevedere pure la realizzazione di un tratto di strada pubblica al fine di dotare di un accesso idoneo l’ambito in oggetto. Il Consiglio comunale, con la deliberazione n. [omissis], dopo aver esaminato le osservazioni pervenute, controdeducendo e respingendo quelle proposte dalle società ricorrenti, ha approvato in via definitiva la Variante generale al Piano di governo del territorio.

Assumendo l’illegittimità del predetto atto pianificatorio, le ricorrenti hanno, in primo luogo, eccepito la violazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma 1, del D. Lgs. n. 50 del 2016, con particolare riferimento al principio di rotazione, poiché l’affidamento dell’incarico al tecnico che ha redatto il P.G.T. sarebbe avvenuto in violazione di tale principio, essendo stato questi affidatario diretto anche dell’incarico per la redazione dei previgenti P.G.T. dei Comuni di Perego e Rovagnate.

Ulteriormente sono state dedotte la violazione e la falsa applicazione dell’art. 13, comma 7, della legge regionale n. 12 del 2005, in particolare sotto il profilo del difetto di motivazione sulle controdeduzioni alle osservazioni delle ricorrenti.

Infine, sono stati dedotti l’eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento della causa tipica, lo sviamento di potere, nonché la contraddittorietà con gli atti precedenti.

Si è costituito in giudizio il Comune di La Valletta Brianza, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

In prossimità dell’udienza di trattazione del merito della controversia, i difensori delle parti hanno depositato memorie e documentazione a sostegno delle rispettive posizioni; in particolare la difesa del Comune di La Valletta Brianza ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso sotto vari profili – ossia per carenza di procura speciale, per omessa notifica alla Regione Lombardia, alla Provincia di Lecco e all’Unione dei Comuni Lombarda della Valletta, per tardiva impugnazione della determinazione n. [omissis], per carenza di interesse a ricorrere –, mentre nel merito ne ha chiesto il rigetto; la difesa delle ricorrenti ha controdedotto alle eccezioni formulate dalla difesa comunale, deducendone l’infondatezza, e ha insistito per l’accoglimento del gravame.

Alla pubblica udienza del 23 gennaio 2025, il Collegio, dopo aver dato avviso ai difensori presenti di un possibile profilo di inammissibilità per carenza di interesse del primo motivo di ricorso, ha trattenuto la causa in decisione.

DIRITTO

1. Si può prescindere dall'esame delle plurime eccezioni di inammissibilità del gravame formulate dalla difesa del Comune di La Valletta Brianza, in quanto il ricorso non è meritevole di accoglimento.

2. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 36 del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 50 del 2016) per mancata applicazione del principio di rotazione nella scelta del tecnico che ha redatto il P.G.T. impugnato.

2.1. La doglianza è inammissibile sia per carenza di legittimazione e che per carenza di interesse.

A prescindere dall'effettiva sussistenza del vizio dedotto – visto che l'affidamento del pregresso servizio di progettazione non era stato disposto dallo stesso Ente, ma da due Comuni diversi, che poi si sono fusi –, l'asserita violazione della normativa in materia di evidenza pubblica, per omessa applicazione del principio di rotazione nella fase di individuazione del tecnico che ha redatto il P.G.T. impugnato, non può essere fatta valere da soggetti estranei alla platea degli operatori di settore concorrenti – quali sono pacificamente le ricorrenti riguardo al tecnico incaricato dal Comune – rispetto al soggetto affidatario della commessa, poiché la legittimazione in tale ambito spetta soltanto agli operatori del mercato che subiscono una diretta lesione dalla violazione delle regole poste a presidio della concorrenza, risultando invece non legittimati coloro che sono del tutto estranei a tale contesto e che possono subire un pregiudizio soltanto in via di fatto (cfr., sui soggetti legittimati all'impugnazione di un affidamento diretto, Consiglio di Stato, V, 5 aprile 2024, n. 3156; C.G.A.R.S., 15 gennaio 2025, n. 25; 16 febbraio 2021, n. 116; in argomento, anche T.A.R. Lombardia, Milano, II, 26 novembre 2019, n. 2500).

Peraltro, le ricorrenti risultano altresì prive di interesse a contestare l'affidamento in favore del tecnico, poiché la loro lesione non deriva dalla redazione e predisposizione degli atti di pianificazione, che è attività di carattere preliminare e di per sé neutra, ma dalla scelta dell'Ente, in particolare del Consiglio comunale, di attribuire alle aree di loro proprietà la contestata destinazione.

2.2. Di conseguenza, la censura esaminata deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione e di interesse.

3. Con la seconda e la terza doglianza, da trattare congiuntamente in quanto strettamente connesse, si assume che in sede di esame delle osservazioni presentate dalle parti ricorrenti l'organo consiliare si sarebbe limitato a richiamare le controdeduzioni formulate dal tecnico incaricato per la redazione della Variante, senza un esame diretto e sostanziale da parte del predetto Consiglio comunale, in violazione dell'art. 13, comma 7, della legge regionale n. 12 del 2005; nel merito poi le richiamate controdeduzioni sarebbero illegittime e non rispondenti alla reale condizione delle aree di proprietà delle ricorrenti, in quanto la determinazione pianificatoria impugnata rappresenterebbe un palese sviamento di potere, attuativo della volontà di “punire” le ricorrenti per non aver assecondato le richieste del Sindaco.

3.1. I dedotti motivi sono infondati.

In prima battuta, deve rilevarsi come, contrariamente a quanto eccepito nel ricorso, l'osservazione presentata dalle ricorrenti (all. 17 e 18 al ricorso) è stata espressamente esaminata e puntualmente controdedotta da parte dell'Amministrazione comunale (osservazione n. 23, pag. 50: all. 19 al ricorso). In particolare, la richiesta delle ricorrenti di «*mantenere la sup mq. 60.270 in ambito produttivo, industriale; realizzare strada pubblica a servizio dell'attività produttiva; realizzare 2 comparti industriali collegati da una strada privata di collegamento tra l'area di [omissis] e l'area di [omissis]*» non è stata accolta in quanto «*la trasformazione proposta si colloca in un ambito paesaggistico di notevole interesse pubblico per le funzioni di connessione ecologica evidenziate anche dalla presenza di un corridoio ecologico della RER (Rete Ecologica Regionale). Inoltre si evidenzia la presenza di un'ampia fascia boscata classificata come “non trasformabile” dal PIF*

della provincia di Lecco, oltre che una evidente difficoltà di accesso alle aree dalla SS342, data dalla morfologia del pendio che porta ai lotti interessati. Il comparto edificato, in passato adibito ad allevamento di suini, giace oggi in avanzato stato di degrado e abbandono, nonostante la trasformazione urbanistica produttiva fosse consentita da decenni nei precedenti strumenti urbanistici comunali. Il PGT si pone inoltre l'obiettivo di avviare il processo di ampliamento del Parco Regionale di Montevicchia e della valle del Curone, inserendo in area protetta la connessione ecologica della RER verso il comune di Castello Brianza e il Colle di Brianza» (osservazione n. 23, pag. 50: all. 19 al ricorso).

Nemmeno risulta fondata la censura di asserito mancato effettivo esame delle osservazioni da parte del Consiglio comunale, che le ricorrenti riconnettono alla circostanza che le controdeduzioni sarebbero state formulate soltanto dal tecnico che ha predisposto gli atti della Variante, visto che il predetto tecnico ha svolto esclusivamente l'attività di predisposizione delle controdeduzioni, la cui approvazione è stata conclusivamente effettuata dal Consiglio comunale (cfr. pagg. 20-21 della deliberazione n. 37 del 2023: all. 1 al ricorso), con conseguente assunzione della paternità in ordine alla decisione finale da parte del citato organo (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 13 dicembre 2023, n. 3029; anche, Consiglio di Stato, IV, 22 marzo 2021, n. 2417).

Avuto riguardo poi al tenore della controdeduzione, deve ritenersi che la stessa soddisfi pienamente l'onere motivazionale imposto al pianificatore, considerato che *«le osservazioni presentate in occasione dell'adozione di un nuovo strumento di pianificazione del territorio costituiscono un mero apporto dei privati nel procedimento di formazione dello strumento medesimo, con conseguente assenza in capo all'Amministrazione a ciò competente di un obbligo puntuale di motivazione oltre a quella evincibile dai criteri desunti dalla relazione illustrativa del piano stesso in ordine alle proprie scelte discrezionali assunte per la destinazione delle singole aree; pertanto, seppure l'Amministrazione è tenuta ad esaminare le osservazioni pervenute, non può però essere obbligata ad una analitica confutazione di ciascuna di esse, essendo sufficiente per la loro reiezione il mero contrasto con i principi ispiratori del piano»* (T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 20 novembre 2024, n. 3263; anche, Consiglio di Stato, IV, 12 settembre 2023, n. 8275; IV, 5 giugno 2023, n. 5464; IV, 2 gennaio 2023, n. 21; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 22 febbraio 2024, n. 492; IV, 19 febbraio 2024, n. 423).

Peraltro, l'assenza di un dovere di confutazione analitica e puntuale delle singole osservazioni avrebbe persino consentito all'Amministrazione comunale di procedere, discrezionalmente, al loro accorpamento per gruppi omogenei (non tuttavia in un unico blocco: cfr. sul punto T.A.R. Lombardia, Milano, II, 18 settembre 2007, n. 5813), in modo da agevolare il lavoro degli Uffici e di razionalizzare l'iter di approvazione dello strumento pianificatorio, anche al fine di evitare disparità di trattamento tra situazioni omogenee (T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 19 febbraio 2024, n. 428; IV, 13 dicembre 2023, n. 3029; anche, Consiglio di Stato, IV, 22 marzo 2021, n. 2417; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 25 gennaio 2022, n. 165; II, 23 luglio 2021, n. 1816; II, 20 agosto 2019, n. 1897).

3.2. Come sintetizzato nelle richiamate controdeduzioni comunali, il Documento di Piano, con riguardo all'Ambito di rigenerazione territoriale in cui sono situate le aree "[omissis]" ArT2, ha evidenziato che i predetti comparti *«furono edificati per la realizzazione di impianti di allevamento principalmente di suini. Le aree si presentano in avanzato stato di abbandono e degrado. L'ambito è compreso tra il comune di Castello Brianza a nord e il comune di La Valletta Brianza a sud. L'unica via di accesso carrabile è raggiungibile dalla [omissis], percorrendo una strada sul versante collinare che attraversa un fitto ambito boscato vincolato dal PIF. La stessa strada di accesso è oggi in parte inagibile, in particolare verso località [omissis].*

Fattori significativi

Gli strumenti urbanistici comunali precedenti prevedevano, da ormai 50 anni, lo sviluppo industriale del comparto, previsione mai concretizzata dalla proprietà, anche per le difficoltà logistiche evidentemente presenti. L'ambito è oggi localizzato in un contesto prevalentemente naturale, caratterizzato da aree boschive (non trasformabili da normativa PIF), e dalla presenza di un

corridoio ecologico definito nella RER Rete Ecologica Regionale. L'ambito industriale del comune di Castello Brianza posto a nord non presenta collegamenti infrastrutturali ai comparti in oggetto.

Obiettivi

- *riqualificazione ambientale e paesaggistica dei luoghi*
- *riduzione delle superfici impermeabilizzate*
- *valorizzazione per attività ecologicamente sostenibili;*
- *legame/uso sociale dell'area;*
- *potenziamento del corridoio ecologico RER esistente*

Destinazioni compatibili

- *rinaturalizzazione delle aree;*
- *mantenimento della quota residenziale esistente verificata con pratiche edilizie precedentemente assentite;*
- *produzione di energia sostenibile;*
- *attività agricola e agrituristica*
- *sono espressamente vietate altre funzioni, compreso l'insediamento di attività di allevamento intensivo e le attività produttive-artigianali che effettuino lavorazioni con cicli insalubri di Ia classe ai sensi del DM 05/09/94 e di attività aventi potenziale impatto odorigeno» (Documento di Piano, pagg. 145-147: all. 15 del Comune)*

Attraverso l'analisi del Documento di Piano si può comprendere come la scelta di riqualificare l'ambito oggetto di controversia sia legata all'obiettivo di recuperarlo dalla sua condizione di degrado e abbandono, persistente da un lungo lasso di tempo (dal 1986 secondo il report della Provincia di Lecco: all. 13 del Comune), valorizzando altresì la sua collocazione in un contesto prevalentemente naturale, caratterizzato da aree boschive non trasformabili e dalla presenza di un corridoio della Rete Ecologica Regionale (anche favorendo l'ampliamento del Parco Regionale di Montevicchia e della Valle del Curone: punto 5.3.7 del Documento di Piano, pagg. 81, 90: all. 15 del Comune); oltretutto l'ambito è assolutamente carente di adeguate infrastrutture viarie che rendono incompatibile l'installazione di attività produttive aventi rilevante impatto (cfr. anche relazione tecnica: all. 16 del Comune). Con riferimento a tale ultimo aspetto l'Agenzia di tutela della salute - A.T.S. della Brianza, in sede di rilascio del proprio parere, ha specificato che, «viste le "Destinazioni compatibili" e stante la ridotta distanza dagli edifici residenziali presenti nelle vicine frazioni "[omissis]", al fine di evitare ricadute negative sulla funzione residenziale, ivi presente, si chiede che all'interno di tale sub-ambito [ArT2] venga vietato l'insediamento di attività di allevamento intensivo e le attività produttive-artigianali che effettuino lavorazioni con cicli insalubri di Ia classe ai sensi del DM 05/09/94 e di attività aventi potenziale impatto odorigeno» (punto 8 del parere dell'A.T.S.: all. 4 del Comune). Infine, neppure può essere attribuita natura espulsiva alle impugnate previsioni urbanistiche comunali, in assenza dello svolgimento, allo stato, di alcuna attività produttiva nelle aree di proprietà delle ricorrenti.

Quindi la destinazione impressa a tali aree risulta supportata e giustificata con elementi obiettivi, che l'Amministrazione comunale ha ritenuto prevalenti sulle aspettative delle parti private, le quali nel corso del tempo non hanno mai ritenuto di attuare l'Ambito attraverso il previsto Piano di lottizzazione (come stabilito dal previgente strumento urbanistico: cfr. all. 6 al ricorso). Di conseguenza, non trova alcun supporto la dedotta censura di sviamento di potere, fondata sull'asserito comportamento vessatorio e contra ius tenuto dal Sindaco, trattandosi al limite di condotta personale che non esplica, almeno in via diretta e causalmente rilevante, alcun effetto sul procedimento di approvazione dello strumento pianificatorio comunale, che appartiene alla esclusiva competenza del Consiglio comunale; nella specie sia l'adozione della Variante che la sua approvazione definitiva sono state effettuate dall'organo consiliare e la decisione di respingere l'osservazione delle ricorrenti è stata assunta all'unanimità da parte dei consiglieri comunali presenti (cfr. pagg. 20-21 della deliberazione n. 37 del 2023: all. 1 al ricorso).

La scelta effettuata dall'organo consiliare è coerente con il condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo il quale in materia di pianificazione urbanistica deve essere riconosciuta al

Comune un'ampia discrezionalità, con la conseguenza che la posizione dei privati risulta recessiva rispetto alle determinazioni dell'Amministrazione, in quanto scelte di merito non sindacabili dal giudice amministrativo, salvo che non siano inficiate da arbitrarietà o irragionevolezza manifeste, ovvero da travisamento dei fatti in ordine alle esigenze che si intendono nel concreto soddisfare, potendosi derogare a tale regola solo in presenza di situazioni di affidamento qualificato dei privati a una specifica destinazione del suolo, nel caso non sussistenti (Consiglio di Stato, IV, 25 settembre 2024, n. 7790; VII, 2 settembre 2024, n. 7331; IV, 15 marzo 2024, n. 2534; IV, 14 novembre 2023, n. 9758; IV, 21 agosto 2023, n. 7881; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 3 maggio 2024, n. 1346; IV, 22 febbraio 2024, n. 492; IV, 11 luglio 2022, n. 1662; II, 25 gennaio 2022, n. 165; 12 marzo 2021, n. 653; 21 settembre 2018, n. 2121; 28 dicembre 2020, n. 2613; 19 luglio 2018, n. 1768; 27 febbraio 2017, n. 451). Difatti, nessun affidamento qualificato può essere riconosciuto in capo alle ricorrenti rispetto alla conservazione della pregressa destinazione pianificatoria produttiva (zona D2) delle aree di loro proprietà, poi azionate attraverso la Variante impugnata come Ambito di rigenerazione territoriale ArT2, non essendo sufficiente in tal senso l'avvio, nel periodo 2008/2011, di un procedimento finalizzato all'adozione di un Piano attuativo, visto che lo stesso non è mai giunto all'approvazione definitiva (cfr. all. 13 al ricorso; per una fattispecie simile, T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 5 dicembre 2023, n. 2951).

Ciò è confermato dalla consolidata giurisprudenza, secondo la quale, «con riferimento all'esercizio dei poteri pianificatori urbanistici, la tutela dell'affidamento è riservata ai seguenti casi eccezionali: I) superamento degli standard minimi di cui al d.m. 2 aprile 1968, con l'avvertenza che la motivazione ulteriore va riferita esclusivamente alle previsioni urbanistiche complessive di sovradimensionamento, indipendentemente dal riferimento alla destinazione di zona; II) pregresse convenzioni edificatorie già stipulate; III) giudicati (di annullamento di dinieghi edilizi o di silenzio rifiuto su domande di rilascio di titoli edilizi), recanti il riconoscimento del diritto di edificare; IV) modificazione in zona agricola della destinazione di un'area limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo» (Consiglio di Stato, IV, 2 gennaio 2023, n. 21; anche, IV, 24 gennaio 2023, n. 765; II, 8 settembre 2021, n. 6234; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 5 giugno 2024, n. 1699; IV, 3 maggio 2024, n. 1346; IV, 5 dicembre 2023, n. 2951; altresì, Corte costituzionale, sentenza n. 179 del 2019).

In coerenza con quanto rilevato, nemmeno sussiste un divieto di reformatio in peius della precedente zonizzazione urbanistica, in quanto l'Amministrazione gode di un'ampia discrezionalità nell'effettuazione delle proprie scelte, che relega l'interesse dei privati alla conferma della previgente disciplina ad interesse di mero fatto, non tutelabile in sede giurisdizionale (Consiglio di Stato, IV, 5 giugno 2023, n. 5464; IV, 3 febbraio 2025, n. 358; IV, 20 aprile 2023, n. 4015; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 5 giugno 2024, n. 1699; IV, 22 febbraio 2024, n. 492; II, 14 dicembre 2020, n. 2492; II, 7 luglio 2020, n. 1291; II, 14 febbraio 2020, n. 309; II, 17 aprile 2019, n. 868; II, 27 febbraio 2018, n. 566; II, 15 dicembre 2017, n. 2393).

Alla stregua di quanto sottolineato, risulta evidente che le contestazioni formulate dalle parti ricorrenti afferiscono al merito delle scelte dell'Amministrazione, palesando un differente punto di vista rispetto a quest'ultima, assolutamente soggettivo, che non può trovare ingresso in questa sede (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 16 gennaio 2025, n. 164; IV, 3 maggio 2024, n. 1346; IV, 22 febbraio 2024, n. 492; anche, Consiglio di Stato, IV, 12 settembre 2023, n. 8275).

3.3. In ragione delle suesposte considerazioni, le scrutinate censure devono essere respinte.

4. In conclusione, il ricorso deve essere in parte dichiarato inammissibile e in parte deve essere respinto.

5. Al mancato accoglimento del ricorso segue la reiezione della domanda risarcitoria, stante la carenza di uno degli elementi costitutivi della stessa, oltre che per la mancata sua puntuale specificazione.

6. Le spese di giudizio, avuto riguardo alle peculiarità della controversia, possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, in parte dichiara inammissibile e in parte respinge il ricorso indicato in epigrafe; respinge altresì la connessa domanda risarcitoria.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 23 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Gabriele Nunziata, Presidente

Antonio De Vita, Consigliere, Estensore

Valentina Caccamo, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Antonio De Vita

IL PRESIDENTE

Gabriele Nunziata

IL SEGRETARIO